



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Modalità di rilascio del titolo di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico

Con la presente nota si forniscono indicazioni in merito alle modalità di rilascio del titolo in di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico. Le indicazioni che seguiranno sono frutto di un approfondimento sulla natura giuridica del titolo da rilasciare, effettuato in collaborazione con l'Avvocatura Generale dello Stato. A tal riguardo occorre una premessa sulla normativa concernente l'oggetto.

La Legge 23 giugno 1927, n. 1264 prevede che l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico sia subordinato al previo conseguimento di una **licenza** ovvero di un **attestato di abilitazione** per chi abbia esercitato tali arti nei due anni precedenti. Il Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334, recante il "Regolamento per l'esecuzione della Legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie", all'articolo 32, che a coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione venga rilasciato un **certificato di abilitazione** alla continuazione dell'esercizio della propria arte.

Ulteriormente, l'articolo 6 del Decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992, disciplinante le "Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi" prevede, al primo comma, che al superamento dell'esame finale si consegue il **titolo di abilitazione** all'esercizio della professione. Il secondo comma dispone che "ove il corso venga svolto da istituti professionali di Stato, o legalmente riconosciuti, gli allievi potranno altresì conseguire un **diploma di maturità professionale**. A tal riguardo il Ministro della pubblica istruzione con proprio provvedimento emanerà disposizioni atte ad integrare le presenti norme."

In seguito, l'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione dell'11 luglio 2000 e l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 giugno 2016, n. 457, prevedevano che al superamento dell'esame per l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico si conseguisse un **titolo di abilitazione**.

L'ordinanza del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 248, in coerenza con quanto disposto dal Decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992, ridisegna la disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico e, all'articolo 9, prevede che al superamento dell'esame si consegua il titolo di abilitazione all'esercizio

Ufficio IV– Ordinamenti dei percorsi dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale, dell'istruzione tecnica superiore e dell'istruzione degli adulti

Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma

Dirigente: Gianluca Lombardo

Coordinatore dell'Area Ordinamenti dei percorsi dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale e raccordi con il sistema

leFP: Rosalba Bonanni - e-mail rosalba.bonanni@istruzione.it tel. 06/58495970

Responsabile dell'istruttoria: Riccardo Spampinato - e-mail riccardofilippo.spampinato@istruzione.it tel. 06/58495964

E-mail segreteria: dgosvi.ufficio4@istruzione.it - PEC: dgosv@postacert.istruzione.it - Tel. Segreteria Ufficio IV: 06/58495869

delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie in oggetto, rilasciato secondo il modello ad essa allegato, che viene denominato “**Attestato di abilitazione**”.

Alla luce della normativa sopra riportata e in seguito all’approfondimento sulla materia effettuato si rappresenta che all’esito dell’esame di abilitazione per l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico le scuole dovranno rilasciare un attestato in carta semplice, in conformità al modello di cui all’Allegato A dell’Ordinanza ministeriale del 6 agosto 2021, n. 248. Ciò anche per quanto concerne i titoli da rilasciare per gli esami superati negli anni 2021 e 2022.

Si prega di inoltrare la presente nota agli istituti professionali aventi gli indirizzi Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico e Odontotecnico.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Manca